



MALACARNE CAVALLINI  
BENIGNI&K

*La Circolare*  
TRIBUTARIA

**N.1/2015 – 16 GENNAIO 2015**

BK S.R.L.

56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 141, T +39 0587 57267 Fax +39 0587 57304 - Sede Legale 00198 Roma Via Guido d'Arezzo, 10  
studiomalacarne@studiomalacarne.it P.IV.A. Cod. Fisc./R.E.A. 12567631002/1384256 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v



# MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

## *La Circolare* TRIBUTARIA

N. 01/2015 – 16 Gennaio 2015

Ai Signori Clienti loro sedi

### **Principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23.12.2014), in vigore dal 1.1.2015**

#### **Confermato “Bonus 80 euro”**

Con la Finanziaria **entra a regime** il “Bonus di 80 euro”, agevolazione già riconosciuta per il 2014 dal D.L. n. 66/2014 ed erogata in maniera automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro/committente) ai titolari di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con esclusione dei redditi da pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

#### **Bonus Bebé**

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno è erogato, previa richiesta, dall’INPS, con cadenza mensile.

Il bonus spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi € 25.000. In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato.

#### **Bonus famiglie numerose**

Per il 2015 è previsto il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni/servizi a favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli e che presentano un ISEE pari o inferiore a euro 8.500.

#### **Corresponsione del TFR in busta paga su richiesta da parte dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro**

In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 - 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.

La possibilità in esame riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare e non può essere usufuita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando

BK S.R.L.

56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 141, T +39 0587 57267 Fax +39 0587 57304 - Sede Legale 00198 Roma Via Guido d’Arezzo, 10  
studiomalacarne@studiomalacarne.it P.IV.A. Cod. Fisc./R.E.A. 12567631002/1384256 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v



## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

### Novità IRAP

- Deducibilità integrale dal valore della produzione IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato (anche per il settore agricolo)

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) ai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia alle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), ai lavoratori autonomi, nonché agli agricoltori, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97.

È stata introdotta, inoltre, la deduzione del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli/società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

- Riconoscimento di un credito d'imposta, per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti  
Sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente modello IRAP.
- Blocco della riduzione "progressiva" delle aliquote previsto dal 2014  
Rimangono confermate le aliquote IRAP nelle misure previgenti (esempio 3,9% per la generalità dei soggetti), fatti salvi gli acconti IRAP 2014 eventualmente versati applicando le aliquote ridotte ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DL n. 66/2014 in caso di utilizzo del metodo previsionale.



## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

### **Sgravi contributi assunzioni lavoratori in mobilità**

È stato previsto a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31.12.2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti, l'applicazione degli sgravi contributivi ex Legge n. 223/91 entro il limite massimo di risorse di € 35.550.000. L'agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.

### **Sgravi contributi assunzioni a tempo indeterminato**

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati sono riconosciuti sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

- opera per i contratti stipulati dall'1.1 al 31.12.2015;
- consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 8.060 annui;
- non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione non spetta:

- relativamente ai lavoratori "che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro" e per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti in base al quale "in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale ..." (Legge 407/1990):

- i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
- è disposto l'esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

L'agevolazione in esame è stata estesa anche ai datori di lavoro del settore agricolo con riguardo alle assunzioni relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e decorrenti dall'1.1.2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015.

BK S.R.L.



## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

Sono esclusi i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2014 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento al 2014. Per il settore agricolo sono stati stanziati € 2 milioni per 2015.

### **Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo**

La legge di Stabilità ha stabilito come periodo di riconoscimento del credito d’imposta, ex art. 3, DL n. 145/2013, a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, il quinquennio 2015-2019, precedentemente fissato invece per il triennio 2014-2016.

È stato eliminato il previgente limite massimo di fatturato di 500 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 5 milioni (in precedenza € 2,5 milioni):

- in generale, nella misura del 25% (in precedenza 50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo e per i costi di ricerca svolta in collaborazione con Università ed Enti/organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (in precedenza € 50.000).

I controlli sulla spettanza del credito saranno effettuati sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale/Collegio sindacale/professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, o per le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale sulla base della certificazione di un revisore legale/società di revisione.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione “sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000”.

### **Proroga al 2015 della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili/elettrodomestici nella misura del 50% e di riqualificazione energetica nella misura del 65%**

La detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 -31.12.2015.

È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi



## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

La detrazione IRPEF/IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 - 31.12.2015.

La legge di Stabilità ha stabilito inoltre che la detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, ex art. 16 bis, comma 1, lett. i), TUIR attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274 e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

È stata infine riconosciuta la possibilità per l'impresa ristrutturatrice/cooperativa di cedere/assegnare l'unità immobiliare, consentendo all'acquirente/assegnatario di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) non più entro 6 mesi, ma entro 18 mesi, dalla data di termine dei lavori (comma 3 art 16-bis del TUIR).

È disposto l'aumento **dal 4% all'8% della ritenuta** che banche/Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accredito dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

### **Introduzione di un nuovo regime fiscale forfetario, con imposta sostitutiva del 15%**

È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l'attuale regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000), dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) e contabile agevolato (art. 27, comma 3, DL n. 98/2011), che vengono sostanzialmente abrogati.

Si tratta di un regime naturale, per il quale non è previsto alcun limite di durata. L'accesso al regime è consentito a condizione che nell'anno precedente:

- i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell'attività esercitata;
- siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per: lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c- bis), TUIR, compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. Non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
- il reddito d'impresa/lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR.

BK S.R.L.



## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

- sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intra cee di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito;
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
- non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto /bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- non sono soggetti agli studi di settore/parametri;
- sono esonerati dalla comunicazione clienti-fornitori nonché black-list.

Il reddito viene determinato applicando un coefficiente di redditività differenziato per categoria, ridotto dei contributi previdenziali versati, ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP, pari al 15%.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato se in possesso dei requisiti previsti, passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario. I contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

### **Moratoria pagamento mutui/finanziamenti**

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento, in sede di approvazione, è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015-2017.

Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015.

### **Bonus wi-fi alberghi**

La concessione del credito d'imposta riconosciuto a favore degli esercizi recettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

- alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;

BK S.R.L.

56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 141, T +39 0587 57267 Fax +39 0587 57304 - Sede Legale 00198 Roma Via Guido d'Arezzo, 10  
studiomalacarne@studiomalacarne.it P.IV.A. Cod. Fisc./R.E.A. 12567631002/1384256 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v





## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

- alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

### **La proroga della rivalutazione di terreni/partecipazioni e aumento aliquota imposta sostitutiva**

È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto, alla data dell'1.1.2015, **non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell'imposta sostitutiva. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata, rispetto alle passate rivalutazioni, e pertanto risulta pari al:

- 4% per le partecipazioni non qualificate;
- 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

### **Estensione reverse charge**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 **il reverse charge è esteso** anche a:

- **prestazioni di servizi**, relative ad **edifici**, di:
  - **pulizia** (codice Ateco **43.39.09, 81.21 e 81.22**);
  - **demolizione** (codice Ateco **43.11**, non comprende lavori di preparazione del cantiere codice 43.12);
  - **installazione di impianti** (codice Ateco **43.2**);
  - **completamento** (codice Ateco **43.3**);
- per un periodo di 4 anni, ai trasferimenti di:
  - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
  - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
  - certificati relativi a gas e energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari, previo rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE.

### **Riduzione aliquota IVA e-book**

L'aliquota IVA per gli e-book (libri/periodici in formato elettronico) passa dal 22% al 4%.

BK S.R.L.

56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 141, T +39 0587 57267 Fax +39 0587 57304 - Sede Legale 00198 Roma Via Guido d'Arezzo, 10  
studiomalacarne@studiomalacarne.it P.IV.A. Cod. Fisc./R.E.A. 12567631002/1384256 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v





## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

### Estensione regime IVA “rottami”

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione dell’art. 74, comma 7, del D.P.R. 633/72, anche le cessioni di bancali in legno (**pallet**) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettati al regime IVA dei “rottami”; di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono soggette a reverse charge.

### Rifinanziamento “Sabatini-bis”

È stato disposto il rifinanziamento del contributo in conto esercizio (c.d. “Sabatini-bis”), a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti contratti per l’acquisto di beni strumentali.

### Versamento dell’IVA direttamente da parte degli Enti pubblici relativamente alle fatture da questi ricevute, c.d. “Split Payment”

È stato introdotto l’art. 17-ter al DPR n. 633/72, per le cui cessioni i beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici (Stato, organi dello Stato, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, Istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza) questi ultimi saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia.

Al cedente/prestatore verrà quindi erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva.

Lo “split payment” è applicabile *“alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”*. Per espressa previsione di legge, il meccanismo non si applica nei casi in cui l’ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell’Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari.

Sono **esclusi** dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi rese da lavoratori autonomi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

### Revisione del ravvedimento operoso

È prevista la riduzione della sanzione:

- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita **entro il novantesimo giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;

BK S.R.L.

56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 141, T +39 0587 57267 Fax +39 0587 57304 - Sede Legale 00198 Roma Via Guido d’Arezzo, 10  
studiomalacarne@studiomalacarne.it P.IV.A. Cod. Fisc./R.E.A. 12567631002/1384256 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v



## MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni** dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore**;
- ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la notifica del verbale di constatazione** salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all'omessa installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l'inizio dell'attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche), che sarà inibito per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento. Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

### **Dichiarazione IVA in forma autonoma e abrogazione obbligo presentazione Comunicazione dati IVA**

A decorrere dalla dichiarazione relativa all'Imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015 è prevista l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA, mentre sussiste l'obbligo di presentazione della Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno. Non è più consentita pertanto l'inclusione della stessa nel Modello UNICO.

*Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento degli argomenti sopra trattati.*

Cordiali saluti.

**Malacarne Cavallini  
Benigni&K**

BK S.R.L.

56025 Pontedera (PI), Corso Matteotti, 141, T +39 0587 57267 Fax +39 0587 57304 - Sede Legale 00198 Roma Via Guido d'Arezzo, 10  
studiomalacarne@studiomalacarne.it P.IV.A. Cod. Fisc./R.E.A. 12567631002/1384256 Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v